

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: NANNICINI)

Roma, 7 aprile 2021

Sul disegno di legge:

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, finalizzato al sostegno delle imprese e degli operatori economici danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di lavoro, salute e servizi territoriali,

considerati, in particolare, i seguenti articoli di maggiore attinenza all'ordinamento dell'Unione europea:

- l'articolo 1, commi da 13 a 17, prevede una disciplina procedurale specifica, in materia di aiuti di Stato, da applicare alle misure di cui ai commi da 1 a 9 dello stesso articolo 1 (contributo a fondo perduto per le partite IVA), ai commi 5 e 6 dell'articolo 6 (riduzione fiscale del canone di abbonamento alle radioaudizioni per strutture ricettive e i bar) e a determinate misure di sostegno stabilite dai decreti-legge n. 34, 104, 137 e 172 del 2020, e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). In particolare si prevede l'applicazione dei nuovi tetti di aiuti di Stato ammissibili ai sensi del *Temporary Framework*, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, stabiliti con la quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06);

- l'articolo 5, comma 5, prevede il differimento di tre mesi, del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali (*Web Tax*) da parte dei prestatori con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano. Si ricorda che tale norma, prevista dalla legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50), anticipa i contenuti della proposta di direttiva COM(2018) 148, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali, che prevede un'imposta temporanea che gli Stati membri dovrebbero introdurre e applicare a determinate attività digitali che generano utili nell'UE, in attesa che venga attuata una soluzione strutturale a lungo termine, da concordare in sede OCSE;

- l'articolo 17 estende dal 31 marzo al 31 dicembre la disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che consente una proroga di dodici mesi, fermo restando il limite di durata complessiva pari

Al Presidente
delle Commissioni riunite 5^a e 6^a
S E D E

a ventiquattro mesi, anche in assenza delle condizioni di straordinarietà poste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- l'articolo 28 modifica gli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020, che consente alle regioni, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal *Temporary Framework*, al fine di adeguare tali disposizioni alla citata quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06), che innalza i tetti degli aiuti e ne estende la durata di validità fino al 31 dicembre 2021;

- l'articolo 37 prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro per la concessione di prestiti finalizzati alla continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di “temporanea difficoltà finanziaria” (come definite dalla normativa europea), concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal già citato *Temporary Framework* per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. In ogni caso, il comma 6 ne prevede la subordinazione all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere favorevole.

Tommaso Nannicini